

REGOLAMENTO PER IL "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO"

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione denominata "Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato ha per oggetto il commercio e l'esposizione di:

- a) opere di pittura, scultura e grafica d'epoca, nonché di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico corredati da attestati di autenticità e di provenienza da porre a disposizione dell'acquirente a norma dell'art. 2 della Legge 20.11.1971 n. 1062;
- b) cose usate d'epoca;
- c) articoli di numismatica e filatelia d'epoca;
- d) cose usate in genere, con particolare riferimento a quelle che possono essere oggetto di collezione da parte di estimatori e hobbisti.

La manifestazione rientra nella tipologia di mercato di cui all'art. 5, comma 10, della Legge Regionale 4.6.1999, n. 14 (mercati che si tengono una sola volta al mese e possono essere destinati a merceologie esclusive).

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo nell'area individuata nell'allegata planimetria; è escluso lo spazio antistante la Chiesa del Rosario.

Lo svolgimento delle attività collaterali di cui al successivo art. 6 avrà luogo di norma – salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza sindacale - nelle aree corrispondenti a via della Muda Vecchia, via di Tor Bandena e Capo di Piazza G. Bartoli.

ART. 3 PERIODICITA' DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo la terza domenica di ogni mese, fatta salva la facoltà del Sindaco di autorizzare edizioni straordinarie.

La manifestazione ha luogo altresì la seconda domenica del mese di ottobre in concomitanza con la Regata Velica "Barcolana".

ART.4 CONSISTENZA DELLA MANIFESTAZIONE

Il Sindaco determina con propria ordinanza il numero dei posteggi di vendita che può essere modificato a seconda delle mutate esigenze e caratteristiche dell'area.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla manifestazione i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge Regionale 14/1999, rilasciata da un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia per il settore merceologico non alimentare che pongano in vendita esclusivamente i generi merceologici indicati all'art. 1 del presente Regolamento. Gli stessi dovranno inoltre essere in possesso della denuncia di inizio di attività relativa al commercio di cose antiche o usate resa ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S..

Gli operatori cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, abilitati nel loro paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono essere ammessi al Mercatino esibendo il titolo autorizzativo originario, muniti della traduzione in lingua italiana dello stesso. Gli stessi dovranno produrre ove richiesto la denuncia di cui al comma precedente.

Gli operatori provenienti da stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui al primo comma.

ART. 6 ATTIVITA' COLLATERALI

Sono ammessi a partecipare artisti i quali potranno esporre e vendere esclusivamente opere del proprio ingegno di carattere creativo. Essi saranno tenuti a presentare idonea documentazione attestante che le opere esposte sono di propria produzione. Gli stessi troveranno spazio in un'area che verrà individuata con successivo, separato provvedimento.

L'area corrispondente a Capo di Piazza G.Bartoli – salvo diversa disposizione da emanarsi con ordinanza sindacale - potrà essere utilizzata per lo svolgimento – in concomitanza con tutte o solo alcune edizioni del Mercatino – dell'iniziativa promossa dall'Associazione Hobbistica Trieste, organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S. denominata "Mercatino dell'Arte e

